



S E N T E N Z A N . 3 2 5 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73113

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Caldarelli e Carmelina Alterio (l'uno del foro di Nocera Inferiore e l'altra del foro di Torre Annunziata), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Vittoria Colonna n° 14 presso lo studio degli avvocati Vincenzo Tafuri ed Antonio Tafuri (del foro di Napoli);

C O N T R O

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

E

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO, in persona del presidente *pro tempore*, non costituita.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 2 marzo 2021 (omissis) ha evidenziato che, a causa di una patologia psichiatrica, con decreto n° 50350 emesso il 25 novembre 2005 gli era stata attribuita dal Ministero della Giustizia la pensione privilegiata, dapprima in ottava categoria dal 21 marzo 1996 e poi in settima categoria dal 21 marzo 2000 in poi. Tuttavia l'odierno ricorrente ha

lamentato che, nel 2018, aveva chiesto a quel medesimo Ministero l'attribuzione dell'assegno di incollocabilità; e che, nel 2020, quest'ultimo gli era stato negato alla luce di un parere, anch'esso negativo, emesso due anni prima dall'Azienda Sanitaria Locale di Salerno.

Quindi, censurando tale diniego in relazione alla patologia psichiatrica da cui risultava affetto, il (omissis) ha domandato la concessione del predetto assegno, con decorrenza dalla data del 21 marzo 1996 in cui gli era stata attribuita la pensione privilegiata. E, con memoria prodotta il 16 settembre 2022, ha insistito per l'accoglimento di tale pretesa.

2. Senza che nessuno dei convenuti si fosse costituito sebbene entrambi siano stati validamente evocati in giudizio il 18 marzo 2022, con ordinanza emessa all'udienza del 25 ottobre di quello stesso anno è stata ammessa una consulenza tecnica d'ufficio: venendo formulato al consulente il quesito di accertare se la patologia psichica da cui era affetto il (omissis) comportasse pregiudizio alla salute o all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, con riguardo alla data dell'istanza da lui presentata il 7 maggio 2018.

Quindi, dopo aver ottenuto una proroga, il 21 ottobre 2023 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la propria relazione preliminare, esprimendosi in senso favorevole alla postulazione attorea; e, dopo un rinvio disposto all'udienza del 23 di quello stesso mese, quelle conclusioni sono state implicitamente ribadite dal consulente stesso il 10 gennaio 2024 in assenza di osservazioni critiche.

Infine il 5 febbraio 2024 il (omissis) ha prodotto memoria; e, il 19 di quello stesso mese, la causa è stata discussa esclusivamente dalla parte ricorrente, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

3. In punto di fatto è sufficiente rilevare, alla luce del decreto n° 50350 del 25 novembre 2005 (all. 2 al ricorso), che il (omissis) ha lavorato nel corpo della Polizia penitenziaria, cessando dal servizio per infermità nel 1996 all'età di trentadue anni. Inoltre la pensione privilegiata gli è stata attribuita per un'infermità psichiatrica, a cui è stata data la denominazione di “persistenti note ansioso – fobiche”.

4. Ciò premesso, dalla relazione peritale si desume il consulente tecnico d'ufficio non soltanto ha sottoposto a visita diretta il (omissis); ma gli ha anche somministrato, con il suo consenso, un test psicologico c.d. della figura umana.

Quindi, alla luce di un'assai attenta valutazione dell'anamnesi e della lunga storia clinica del periziando, il consulente stesso ha motivatamente rinvenuto “... fattori destabilizzanti sulla gestione del comportamento, delle emozioni con *deficit* nei processi decisionali e previsionali, che sono in grado di incidere in modo rilevante sulla funzionalità socio-lavorativa dell'individuo” (pag. 11 della relazione peritale), insieme a taluni “... aspetti psicotici che rappresentano degli indicatori della vulnerabilità psichica del medesimo” (pagg. 11 – 12 della relazione stessa). Perciò appare coerente e condivisibile la conclusione del Longobardi in senso favorevole all'incollocabilità: potendo la patologia psichiatrica in questione “... riuscire di pregiudizio alla salute od incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti ...”, ai sensi del primo comma dell'art. 104 del D.P.R. n° 1092/1973.

5. Inoltre quell'effettiva incollocabilità è stata riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio “... già a decorrere dal 2018” (pag. 12 della relazione peritale): cioè in coincidenza con l'istanza presentata dall'odierno ricorrente il 7 maggio di quell'anno.

Peraltro tale *dies a quo* dell'assegno è confermato dal settimo comma dell'art. 20 del D.P.R. n° 915/1978, a cui rinvia l'ultimo comma del predetto art. 104: laddove è sancito che “l'assegno di incollocabilità decorre dal primo giorno del mese

successivo a quello della presentazione della domanda ...”, cioè nel caso di specie dal 1° giugno 2018.

6. Più complessa è la questione concernente la protrazione del diritto all'assegno stesso: il quale, a mente del testé ricordato settimo comma dell'art. 20, “... compete finché sussistano le condizioni che ne determinarono la liquidazione”. In particolare il terzo comma di quello stesso articolo prevede, ai primi tre periodi, che:

- “l'assegno di incollocabilità è liquidato per periodi di tempo non inferiori a due anni né superiori a quattro”;
- “entro i sei mesi anteriori alla scadenza di ciascun periodo, l'invalido è sottoposto ad accertamenti sanitari ai fini dell'eventuale ulteriore liquidazione dell'assegno”;
- “qualora all'invalido sia riconosciuto il diritto all'assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad anni otto, anche se non continuativi, l'assegno stesso viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età senza ulteriori accertamenti sanitari”.

Orbene, poiché dalla relazione peritale risulta indubbio che persista tuttora l'incollocabilità dell'odierno ricorrente, in virtù della presente sentenza l'assegno in questione deve considerarsi a lui concesso per un complessivo periodo di almeno otto anni: indifferentemente da intendersi quale multiplo delle cadenze biennali o quadriennali indicate dal primo periodo di quel terzo comma. Invero, in buona sostanza, l'iniziale diniego dell'assegno stesso ha precluso al Ministero della Giustizia di espletare tempestivamente le revisioni periodiche contemplate dal secondo periodo di quel terzo comma: con la conseguenza che, successivamente alla presente sentenza, la prima di quelle revisioni potrà venir disposta entro i sei mesi anteriori alla scadenza dei primi otto anni di fruizione dell'assegno in argomento.

Palesemente, invece, all'attualità deve reputarsi inapplicabile il terzo periodo su richiamato: perché il (omissis) compirà il sessantacinquesimo anno di età soltanto nel marzo 2029, ossia ben oltre i primi otto anni di fruizione dell'assegno.

7. Infine, ai ratei di quest'ultimo dovuti al (omissis) dal Ministero della Giustizia, andranno addizionati gli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, la rivalutazione monetaria) dalla data di rispettiva maturazione di ciascun rateo sino al dì dell'effettivo soddisfo.

8. Riguardo alle spese di lite appare indubbio che la soccombenza processuale, con il conseguente pagamento anche delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, vada ascritta esclusivamente al Ministero stesso: a nulla rilevando il mero parere endoprocedimentale dell'Azienda Sanitaria Locale di Salerno, con conseguenza compensazione delle spese di lite fra quest'ultima e il (omissis).

Inoltre la non particolare complessità dell'odierna controversia, nonostante il suo valore indeterminabile, rende giustificata una liquidazione delle spese di lite in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.

Infine di tali spese di lite va disposta la distrazione in favore degli avvocati Massimiliano Caldarelli e Carmelina Alterio, dichiaratisi antistatari nel ricorso introduttivo.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73113, proposto da (OMISSIS) contro il Ministero della Giustizia e l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno:

- 1) dichiara il diritto di (omissis) all'assegno d'incollocabilità, con decorrenza dal 1° giugno 2018;

- 2) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento dell'assegno di cui al punto 1, oltre agli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, alla rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo mensile fino al dì dell'effettivo soddisfo;
- 3) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- 4) distrae le spese di cui al punto 3 in favore degli avvocati Massimiliano Caldarelli e Carmelina Alterio, dichiaratisi antistatari;
- 5) condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, da liquidarsi con separato provvedimento;
- 6) compensa integralmente le spese di lite fra il (omissis) e l'Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
- 7) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 19 febbraio 2024.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 13.06.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli